

Distanze tra edifici, cosa si puo' escludere dal computo e cosa no



Massima

Non sono computabili ai fini delle **distanze** tra edifici solamente: gli **sporti** (cioè le sporgenze che non sono non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare); le **parti che hanno funzione ornamentale e decorativa** (es. le mensole, le lesene, i risalti verticali); le **canalizzazioni di gronde e i loro sostegni**; gli **aggetti**, gli elementi di ridotte dimensioni e gli **altri manufatti di minima entità**. Non possono invece essere escludersi dal computo delle distanze le **pensiline**, i **balconi** e tutte quelle **sporgenze** (anche dei generi ora indicati), che le particolari dimensioni sono destinate anche ad estendere ed ampliare la parte concretamente utilizzabile per l'uso abitativo dell'edificio (D.M. 2 aprile 1968 n. 1444) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II bis, n. 8371/2012).

 [Scarica la sentenza in versione integrale](#)